



**Servizio di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività della gestione degli archivi informatici di dati e testi del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio.**

## **DISCIPLINARE TECNICO - AMMINISTRATIVO**

### **ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente disciplinare stabilisce le norme e condizioni che regolano l'attività dell'operatore economico che svolgerà il servizio di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività della gestione degli archivi informatici di dati e testi del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio.

### **ART. 2 -DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Il servizio consiste nell'attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per l'espletamento dei seguenti adempimenti durante le varie fasi delle procedure di gara che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:

- 1 predisposizione ed aggiornamento con continuità di differenti banche dati su supporto informatico (su files, sia di testo, sia di foglio elettronico e sia di banche dati, in prevalenza di ambiente MS Office) per l'acquisizione, elaborazione ed archiviazione di tutti i dati relativi alle gare d'appalto;
- 2 acquisizione/trasmisione in formato digitale di dati ed informazioni in merito agli operatori economici concorrenti e/o alle procedure di gara attraverso l'accesso on-line dei siti delle PA certificanti (Autorità Nazionale Anticorruzione - AVCPASS).
- 3 Archiviazione e svincolo di cauzioni, gestione delle verifiche dei requisiti di ordine generale in fase di gara, gestione delle gare d'appalto sul portale ANAC, richiesta certificati online, protocollazione documenti, trasmissione documentazione via pec e e-mail, altre funzioni di segreteria, catalogazione documenti, gestione archivi informatici.

### **Art. 3 - COORDINAMENTO E MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Tutte le attività saranno condotte in stretta collaborazione con il Responsabile del Procedimento del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio e sotto le sue direttive. Per lo svolgimento di tali attività, in quanto strettamente collegate con l'attività del responsabile del Procedimento, l'Ente Acque della Sardegna potrà assegnare una

specifica postazione presso la sede in Via Mameli n. 88 con la disponibilità dei necessari strumenti e attrezzature (ad es. telefono, personal computer, collegamento Internet, fotocopiatrice e altri strumenti che eventualmente si rendessero necessari).

L'aggiudicatario svolgerà il servizio senza vincolo di subordinazione ed orari nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Responsabile del presente contratto.

Le modalità operative di svolgimento dell'attività, in relazione a sopravvenute esigenze che si potranno presentare durante la sua esecuzione, potranno venire parzialmente modificate in corso d'opera previo accordo tra le parti.

#### **ART. 4 - CLAUSOLA RISERVATEZZA**

Tutti i dati acquisiti ed elaborati dall'aggiudicatario, gli strumenti informatici prodotti nell'ambito del servizio in oggetto, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'ENAS e non potranno assolutamente essere in alcun modo forniti a terzi sotto qualsiasi forma. L'operatore economico, pertanto, riconosce, sin d'ora, che tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto - ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico sono da considerarsi come strettamente privati e riservati e di esclusiva proprietà - materiale e intellettuale - dell'ENAS.

L'operatore economico, dovrà, quindi, adottare tutte le misure necessarie per non arrecare danno all'ENAS e non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni. I dati, documenti, materiali e informazioni dovranno essere utilizzati al solo scopo di eseguire l'incarico ricevuto.

Le clausole che precedono non potranno essere operative e vincolanti qualora i dati documenti, materiali e informazioni siano di pubblico dominio.

#### **ART.5- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto nonché per tutti gli oneri di cui al presente Disciplinare Tecnico Amministrativo l'ENAS corrisponderà all'aggiudicatario l'importo complessivo di € 38.000,00 (*euro trentottomila/00*) inclusivo di eventuali oneri contributivi e/o previdenziali, oltre IVA di legge, se dovuta, cui verrà detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

## **ART.6 - DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO - PENALI**

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di attivazione del servizio.

Nessun compenso di carattere indennitario o risarcitorio spetterà all'aggiudicatario per fatti comunque connessi alla disdetta anticipata del contratto da parte dell'ENAS nei termini previsti dal presente articolo.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti dall'aggiudicatario, fatta salva la richiesta di maggiori danni, l'Enas ha la facoltà di procedere all'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

## **ART.7 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno effettuati, in 24 (ventiquattro) acconti mensili posticipati ottenuti dividendo l'importo netto offerto per 24 (ventiquattro), previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti ovvero positiva emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio che avverrà entro i termini di legge.

L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo ad avvenuta comunicazione scritta dell'esito positivo delle certificazioni di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio VUB33E, il CIG ed il CUP. Inoltre, dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'Ente. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, l'Ente è tenuto all'applicazione del meccanismo dello Split Payment per tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017. Pertanto, dalla succitata data, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile.

## **ART.8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, alla sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n°136/2010 e ssmmii. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 il medesimo aggiudicatario dovrà comunicare all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Potrà anche essere utilizzato, quale conto corrente dedicato, anche un conto corrente già esistente, dandone preventiva comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si rinvia all'articolo 6 della stessa Legge n° 136/2010 e successive modifiche per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. n° 196/2003).

## **ART.9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto assoluto di subappalto e/o cessione del contratto a soggetti terzi, salvo i casi previsti dalla normativa di settore.

## **ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla Legge, resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 codice civile, l'ENAS può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

L'Ente avrà in ogni caso facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui l'aggiudicatario sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni del presente contratto, l'Ente procederà alla sua risoluzione. Il medesimo dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto.

Non è comunque ammesso il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario. L'eventuale recesso verrà considerato come volontario abbandono e darà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

#### **ART.11 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO**

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico dovrà corredare l'offerta da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### **ART.12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi del succitato articolo 103, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, sarà, comunque, facoltà dell'amministrazione, in casi specifici, non richiedere tale garanzia.

#### **ART.13- SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

#### **ART.14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'aggiudicatario si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e

locali. A tal proposito si richiamano in particolare, oltre alla specifica normativa di settore, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

#### **ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 30 gennaio 2018.

#### **ART. 16 - PATTO DI INTEGRITA'**

L'Ente e l'operatore economico aggiudicatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'aggiudicatario, che si allegnerà al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

#### **ART.17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

La natura del servizio oggetto della gara e la sua esplicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato amministrativo", come definita nel DVR aziendale ENAS.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (inteso il SACP) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS disponga della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26); in ogni caso l'ENAS consegnerà al Contraente copia del DVR aziendale ai fini della preventiva conoscenza dei rischi aziendali, erogando a favore del medesimo la necessaria e sufficiente formazione ed informazione. Per lo stesso motivo si ritiene che l'aggiudicatario non introduca "specifici rischi", ovvero se introdotti risultino trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro ENAS assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In sintesi, per la natura della prestazione e per le modalità previste dal contratto non si ravvisano, rischi e pertanto gli oneri per la sicurezza per rischi interferenti vanno considerati pari a zero.

In ogni caso, il SACP ed il SPS vigileranno per la continua verifica dei suddetti presupposti durante l'esecuzione del contratto.

All'atto della stipula del contratto, e comunque prima della relativa attivazione, l'ENAS fornirà all'aggiudicatario la restante informazione prevista all'art. 26 del TUS, relativamente ai *“rischi specifici nell'ambiente di esecuzione degli interventi”* ed alle *“misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”* (art. 26 comma 1 punto (b)).

#### **ART.18 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

Per risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e all'applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'ENAS e l'aggiudicatario dovranno essere sottoposte a preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine il medesimo qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica. L'aggiudicatario non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria finché l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa, o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Per qualsiasi controversia pertanto derivante o comunque connessa all'interpretazione della materia oggetto del contratto e degli atti dallo stesso richiamati le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

#### **ART.19 - NORME SULLA PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 e smi (cd *Codice in materia di protezione dei dati personali*) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

#### **ART.20 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.**

Il servizio di cui all'oggetto dovrà prevedere espressamente, a carico dell'appaltatore del servizio, le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” e di cui agli ulteriori “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del “Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” (approvato con D.M. 11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per quanto applicabili.